

## CONDIZIONIGENERALIDISOMMINISTRAZIONEDIGASEENERGIAELETTRICADICHINA POWER S.p.A.

### Art. 1 Premesse e definizioni

**1.1 Premesse** Il contratto è retto dalle seguenti condizioni generali (Condizioni Generali). In caso di conflitto tra le presenti e le condizioni particolari sottoscritte dal Cliente queste ultime verranno considerate in sostituzione delle presenti condizioni.

**Definizioni** Ai fini dell'interpretazione del presente Contratto, i termini qui di seguito elencati avranno le definizioni indicate: ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Cliente: il soggetto richiedente la somministrazione di gas e/o energia elettrica a CHINA POWER S.p.A. Contatore Gas: insieme delle apparecchiature poste presso il punto di consegna del gas al cliente finale, atte a misurare il gas prelevato. CGC: Condizioni Generali di Contratto. Contatore Elettrico o POD: insieme delle apparecchiature poste presso il punto di consegna dell'energia elettrica al Cliente finale, atte a misurare l'energia elettrica prelevata. Contratto: le Condizioni Generali, le Condizioni Economiche di somministrazione, la proposta di Contratto e gli eventuali allegati. Distributore Elettrico: soggetto esercente l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica competente e concessionario per la sua zona di riferimento. Distributore Gas: soggetto esercente l'attività di distribuzione e misura del gas competente e concessionario per la sua zona di riferimento. CHINAPORTAL: Portale Clienti dedicato ai Clienti di China Power accessibile dall'indirizzo [www.chinapowergroup.com](http://www.chinapowergroup.com); Impianto Interno del Cliente: l'insieme delle tubazioni, dei raccordi e delle valvole per l'aduzione del gas, compresi tra la valvola di intercettazione del gas nel punto di consegna e le valvole di intercettazione del gas a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione, queste ultime comprese; ad esclusione del contatore Gas e/o Elettrico. PDR: punto di riconsegna della rete di distribuzione in cui CHINA POWER mette a disposizione il gas al Cliente. Servizio di Tutela Gas: servizio di somministrazione di gas a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'ARERA. Subentro: l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede l'avvio di un nuovo POD o PDR o di uno precedentemente disattivato. Switch: l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede il passaggio da altro fornitore a CHINA POWER per il PDR/POD oggetto del Contratto. TIVG: Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas e gas diversi da gas distribuiti a mezzo di reti urbane, Allegato A della Delibera ARERA ARG/gas 64/09 così come aggiornata e integrata dalle successive modifiche apportate dalle numerose delibere dell'ARERA, da ultimo, 540/2012/R/gas, 578/2012/R/gas e 124/2013/R/gas. TIQV: Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, Allegato A della Delibera ARERA ARG/com 164/08, così come aggiornata e integrata dalle successive modifiche apportate dalla delibera ARG/com 199/08, 44/09, 170/09, 82/11 e 99/2012/R/veel. Voltura: attività richiesta dal Cliente per instaurare un contatore da un precedente soggetto a cui ne è stata effettuata richiesta. Delibera ARERA 229/01: la delibera ARERA 229/01 così come aggiornata e integrata dalle successive modifiche apportate dalla delibera n. 21/02, dalla delibera n. 29/03, dalla delibera ARG/gas 69/09, dalla delibera ARG/gas 85/10, dalla delibera ARG/gas 104/10, dalla delibera ARG/gas 145/10, dalla delibera ARG/com 147/10, dalla delibera n. 22 novembre 2010, ARG/gas 206/10.

### Art. 2 Oggetto del Contratto

Oggetto del Contratto è la somministrazione da parte di CHINA POWER S.p.A. di gas e/o di energia elettrica presso il PDR/POD del Cliente in base a quanto richiesto dal Cliente nella proposta di Contratto; in tal caso CHINA POWER si impegna a stipulare i contratti di dispacciamento, distribuzione e di Trasporto con le controparti designate col fine di consegnare la materia prima al Cliente. Il gas e/o l'energia elettrica somministrati da CHINA POWER saranno utilizzati dal Cliente esclusivamente per gli usi oggetto del Contratto. Il Cliente si impegna a comunicare a CHINA POWER ogni variazione relativa ai dati riportati nei predetti documenti. Ai fini dello switch Gas l'Impianto Interno del Cliente deve essere già allacciato alla Condotta di Distribuzione. Quanto alla somministrazione di energia elettrica, ai fini contrattuali verrà considerata la potenza impegnata secondo quanto indicato dal Cliente fino alla comunicazione di tale dato da parte del Distributore Elettrico. Tale comunicazione del Distributore Elettrico prevarrà rispetto a quanto indicato dal Cliente.

### Art.3 Proposta di Contratto, Ripensamento, Accettazione e Risoluzione, Durata

**3.1** Proposta di Contratto Il Cliente può formulare la proposta di Contratto (i) compilando e firmando l'apposito Modulo cartaceo in tutte le sue copie oppure (ii) online, compilando il Modulo elettronico disponibile all'indirizzo [www.chinapowergroup.com](http://www.chinapowergroup.com). In caso di formulazione online, CHINA POWER invia al Cliente copia integrale della documentazione contrattuale all'indirizzo e-mail indicato dal Cliente. La proposta di Contratto è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile, ed è valida per i 60 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione.

**3.2** Ripensamento Qualora la conclusione del Contratto da parte del Cliente sia avvenuta mediante forme di comunicazione a distanza, ovvero fuori dai locali commerciali, o nel caso di contratti conclusi via web è attribuita la facoltà di recedere senza oneri entro 14 (quattordici) giorni lavorativi dal momento della conclusione del Contratto tramite l'invio di una Raccomandata A.R. a CHINA POWER S.p.A., Via G. Fara, 39 - 20124 Milano, tramite PEC all'indirizzo [servizioclienti@chinapowergroup.com](mailto:servizioclienti@chinapowergroup.com), oppure via fax, in quest'ultimo caso a condizione che sia data conferma mediante Raccomandata A.R. o via PEC entro le 48 ore successive. Nel caso di conclusione attraverso forme di comunicazione a distanza il termine di cui sopra decorre dal decimo giorno successivo all'invio del Contratto da parte di CHINA POWER.

Il Cliente accetta che ogni somministrazione effettuata da CHINA POWER nel periodo intercorrente tra l'accettazione di CHINA POWER della proposta di Contratto e la ricezione da parte di CHINA POWER della sua comunicazione attestante l'esercizio della facoltà di ripensamento, rimane in ogni caso dovuta dal Cliente a CHINA POWER.

**3.3** Accettazione: In caso di accettazione della proposta di Contratto da parte di CHINA POWER, quest'ultima, entro il termine di 45 giorni dalla sottoscrizione del Modulo, ne darà comunicazione via posta elettronica all'indirizzo comunicato dal Cliente. Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione di accettazione da parte di CHINA POWER, che può essere relativa ad una sola o ad entrambe le somministrazioni. CHINA POWER si riserva il diritto di non procedere con la somministrazione richiesta dal Cliente nel caso in cui (i) quest'ultimo fornisca dati incompleti o scorretti, (ii) la somministrazione di energia elettrica al Cliente risulti al Distributore Elettrico sospesa per morosità nei confronti di altro distributore o perché il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo. Resta inteso che China Power ha la facoltà di accettare la proposta di Contratto del Cliente anche tramite l'inizio della somministrazione. Tali circostanze verranno comunicate al Cliente attraverso l'indirizzo di posta elettronica fornito nella proposta di Contratto.

**3.4** Decorrenza; condizione risolutiva: Gli effetti del Contratto decorrono dal momento dell'attivazione della/somministrazione/i, che potrà avvenire secondo tempistiche diverse a seconda della tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente. La data di inizio della/e somministrazione/i sarà riportata sul portale Clienti CHINAPORTAL nella sezione Contratti. Nel caso di switch la/e somministrazione/i potranno avere inizio non prima del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione da parte del Cliente della proposta di Contratto, secondo quanto stabilito dall'ARERA. L'attivazione delle somministrazioni rimane ad ogni modo subordinata al buon esito delle procedure di cambio fornitore presso il Distributore Gas e/o il Distributore Elettrico. Qualora l'attivazione delle somministrazioni non possa avvenire per causa non imputabile a CHINA POWER, il Contratto si intenderà automaticamente risolto senza oneri per le parti. Tale circostanza verrà comunicata da CHINA POWER al Cliente attraverso l'indirizzo di posta elettronica fornito nella proposta di Contratto. Nel caso di modifica delle condizioni economiche, il Contratto avrà efficacia dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della data di accettazione da parte di CHINA POWER della proposta di Contratto.

**3.5** Durata Il Contratto ha durata indeterminata, fermo il diritto di recesso di cui ai successivi art. 9 e 10.

**3.6** Mandati: Con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente conferisce a CHINA POWER in via esclusiva mandato irrevocabile a titolo gratuito e senza rappresentanza di dispacciamento e trasporto dell'energia elettrica per la sottoscrizione e gestione dei contratti per l'attività suddetta. Inoltre è conferito mandato con le medesime caratteristiche di cui sopra alla CHINA POWER, con la sottoscrizione del presente Contratto da parte del Cliente, per le eventuali richieste di quest'ultimo inerenti alle prestazioni di cui alla delibera 198/11 ARERA "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, di misura vendita dell'energia elettrica per il periodo 2012-2015". Ai sensi dell'Art. 1715 del Codice Civile, CHINA POWER non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dai Contratti sopra richiamati ed addebiterà al Cliente gli eventuali oneri previsti dalla normativa vigente e gli oneri fatturati dal distributore elettrico a CHINA POWER. CHINA POWER Risponderà nei confronti del Cliente solo per i fatti ad esso imputabili e per il corretto adempimento delle obbligazioni previste dal presente Contratto.

### Art. 4 Condizioni economiche della somministrazione - Prezzi

Nelle "Condizioni Economiche" sono indicate le condizioni economiche di somministrazione e le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi. Le Condizioni Economiche prevalgono sulle CGC ove discordanti. Saranno poste a carico del Cliente eventuali spese amministrative e qualsiasi onere richiesto dal Distributore Gas e/o dal Distributore Elettrico per prestazioni richieste dal Cliente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attivazione,

disattivazione della somministrazione, voltura e subentro, variazione di potenza di una somministrazione già attiva).

Sono a carico del Cliente tutti gli oneri e le maggiorazioni previste dalle autorità competenti, nonché qualsivoglia diritto, imposta, tributo e relative addizionali presenti o future, salvo che non siano espressamente posti dalle normative vigenti e successive modifiche e/o integrazioni a carico di CHINA POWER e senza facoltà di rivalsa.

### Art.5 Rilevazione dei consumi

La quantificazione dei consumi di gas avviene sulla base della lettura rilevata del Contatore Gas da parte del Distributore Gas o dell'autolettura da parte del Clie. La lettura rilevata del Contatore Gas è valida ai fini della fatturazione a conguaglio dei consumi ed è disciplinata dal TIVG. Il Cliente si impegna fin da ora a consentire l'accesso degli incaricati per la rilevazione dei consumi presso i punti di lettura diretta del Contatore Gas. L'autolettura è valida ai fini della "fatturazione a conguaglio" dei consumi per la somministrazione di gas, come definita all'art. 1, comma 1, lettera n), della Delibera ARERA 229/01. È possibile comunicare l'autolettura del contatore tramite posta elettronica all'indirizzo [servizioclienti@chinapowergroup.com](mailto:servizioclienti@chinapowergroup.com) o tramite il numero verde 800.865.639. Le autoletture andranno comunicate tra il penultimo giorno del mese di riferimento ed il terzo giorno del mese successivo. La lettura comunicata sarà imputata all'ultimo giorno del mese di riferimento. Nel caso in cui venga inserita una lettura fuori dalla finestra temporale indicata, questa potrà non essere considerata ai fini della fatturazione.

L'autolettura, nel caso in cui CHINA POWER riscontrerà non verosimiglianza statistica del dato di autolettura rispetto ai consumi storici del Cliente, potrà essere oggetto di ulteriori verifiche da parte di CHINA POWER e potrà non essere considerata valida al fine dell'emissione della fattura. Tale decisione verrà comunicata da CHINA POWER al Cliente previa comunicazione scritta di CHINA POWER attraverso l'indirizzo di posta elettronica fornito dal Cliente nella proposta di Contratto, salvo eventuale e successivo conguaglio, così come previsto dall'art. 3 della Delibera ARERA 229/01.

In mancanza di letture rilevate del Distributore Gas o di autoletture, i consumi verranno stimati da CHINA POWER in relazione all'andamento climatico, ai dati storici di consumo del Cliente, alla tipologia d'uso del gas e al tipo di apparecchiature alimentate a gas comunicate dal Cliente. Nel caso di prima fatturazione di Clienti nuovi, CHINA POWER effettuerà il calcolo dei consumi come previsto dall'art. 6 della Delibera ARERA 229/01. Allorché CHINA POWER entrerà in possesso dei dati di lettura da parte del Distributore Gas, emetterà fattura o nota di credito di conguaglio dei consumi. Per quanto attiene alle forniture di energia elettrica in caso di contatore tradizionale o elettronico non ancora attivato per la rilevazione dei consumi per fasce orarie, il distributore deve compiere un tentativo di lettura almeno una volta all'anno per i clienti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW (in pratica, tutti o quasi i clienti domestici); almeno una volta al mese per i clienti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. In caso di contatore elettronico già attivato per rilevare i consumi per fasce orarie: Nelservizio di maggior tutela e per contatori con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW, dal 1 gennaio 2013 la lettura va effettuata almeno 1 volta al mese. Nel mercato libero, la lettura dei contatori di questo tipo deve avvenire mensilmente, in particolare nell'ultimo giorno di ogni mese. L'autolettura è consentita per i clienti con un contratto a condizioni in regime di maggior tutela; è possibile comunicare l'autolettura del contatore scrivendo una mail al seguente indirizzo: [servizioclienti@chinapowergroup.com](mailto:servizioclienti@chinapowergroup.com) o tramite il numero verde 800.865.639. Le autoletture andranno comunicate tra il penultimo giorno del mese di riferimento ed il terzo giorno del mese successivo. La lettura comunicata sarà imputata all'ultimo giorno del mese di riferimento. Nel caso in cui venga inserita una lettura fuori dalla finestra temporale indicata, questa potrà non essere considerata ai fini della fatturazione.

### Art.6 Fatturazione

In caso di somministrazione di solo gas, la fatturazione avverrà mensilmente, salvo quanto previsto dall'art. 5 della Delibera ARERA 229/01. La fatturazione sarà quindi quadrimestrale per clienti con consumi fino a 500 Smc/anno; bimestrale per clienti con consumi compresi tra 500 e 5.000 Smc/anno; mensile per clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili. In caso di somministrazione di sola energia elettrica, la fatturazione avverrà mensilmente o bimestralmente, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Economiche. CHINA POWER si riserva il diritto di emettere una fattura bimestrale nel caso in cui il corrispettivo dovuto per i consumi mensili sia inferiore a Euro 20,00.

Le fature emesse saranno inviate al Cliente per posta con cadenza mensile. Dal 1° settembre 2013 CHINA POWER applicherà un costo di spedizione fatture cartacee pari a € 2,00 a fattura. Il Cliente potrà richiedere la modalità di invio fatture via mail nella sua pagina personale del Pluri Portal o via mail all'indirizzo [servizioclienti@chinapowergroup.com](mailto:servizioclienti@chinapowergroup.com)

I consumi rilevati come indicato all'art. 5 saranno utilizzati ai fini della fatturazione. In particolare, le letture rilevate e le autoletture saranno utilizzate nel primo ciclo di fatturazione utile. In presenza di errori od omissioni e in caso di inesattezze, il Cliente può chiederne la rettifica. CHINA POWER darà corso alla rettifica secondo quanto previsto dal TIQV. In caso di malfunzionamento del Contatore Gas o del Contatore Elettrico, CHINA POWER fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti rispettivamente dal Distributore Gas e dal Distributore Elettrico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

### Art. 7 Pagamenti; interessi di mora; mancato pagamento

**7.1** Pagamenti Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero importo riportato in fattura entro la scadenza indicata. La data di scadenza sarà 15 (quindici) giorni successiva alla data della fattura. Il Cliente può effettuare il pagamento del corrispettivo indicato nelle fatture (i) attraverso gli sportelli bancari e postali, (ii) utilizzando la domiciliazione bancaria (eventuali costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta e resteranno a carico del Cliente). Eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da CHINA POWER con apposita nota in fattura. In caso di domiciliazione bancaria si applicano le condizioni riportate in calce alla relativa richiesta. CHINA POWER si riserva di concedere la facoltà di rateizzare il pagamento delle singole fatture, dietro richiesta scritta del Cliente. In caso di pagamento effettuato con modalità diverse da quelle comunicate da CHINA POWER, in assenza della dichiarazione prevista all'art. 1193 del Codice Civile, CHINA POWER ha la facoltà di imputare prioritariamente l'importo pagato alle fatture con data di emissione anteriore, salvo il diritto agli interessi moratori, se dovuti dal Cliente, così come evidenziato nel successivo art. 72.

**7.2** Interessi di mora Nel caso di Clienti definibili come "Consumatori" secondo quanto previsto dal Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005), in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto a CHINA POWER, saranno applicati interessi di mora, su base annua, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato di 8 punti percentuali, da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Per i Clienti non rientranti in tale definizione, in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto a CHINA POWER, saranno applicati interessi di mora così come previsti dal Decreto "Attuazione della direttiva 2000/35/CE per lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" (D. Lgs. 231/2002 e successive modificazioni). A tutti i Clienti non saranno applicati gli interessi dovuti a ritardi nei pagamenti se i pagamenti verranno effettuati entro dieci giorni dalla scadenza della fattura; in caso di pagamento effettuati oltre il termine ulteriore concesso, verranno imputati gli interessi dal giorno successivo alla scadenza della fattura.

**7.3** Azioni in caso di mancato o parziale pagamento: Nel caso di mancato o parziale pagamento, trascorsi quindici giorni solari dalla scadenza della fattura, CHINA POWER costituirà in mora il Cliente con diffida legale inviata tramite Raccomandata A.R., indicando un termine per il pagamento pari ad almeno 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione in mora e specificando le modalità con cui il Cliente potrà comunicare ad CHINA POWER l'avvenuto pagamento. CHINA POWER addebiterà al Cliente le spese della diffida pari a € 25,00+IVA e degli eventuali solleciti di pagamento inviati, nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile. Con riferimento alla somministrazione di gas, essa potrà essere sospesa, rispettando le normative ARERA di riferimento, mediante la chiusura del Contatore Gas e/o altro intervento tecnico equivalente, non prima che siano trascorsi tre giorni LAVORATIVI dal termine per il pagamento indicato in diffida, così come previsto dalla Delibera ARERA 229/01 e 99/11. Qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro trenta giorni dalla sospensione della somministrazione di gas, CHINA POWER ha facoltà a dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile per fatto e colpa del Cliente. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la predetta sospensione, si potrà procedere all'interruzione della somministrazione di gas mediante interventi tecnici più complessi e il Contratto si intenderà risolto all'atto dell'esecuzione dell'intervento. Saranno a carico del Cliente le spese per le operazioni di sospensione, di interruzione e di riattivazione della somministrazione di gas, nei limiti dei costi sostenuti da CHINA POWER, e nei limiti definiti dall'ARERA. CHINA POWER si impegna a non sospendere la somministrazione di Gas limitatamente ai casi previsti dall'art. 9.2 della Delibera ARERA 229/01. In deroga a quanto previsto dal citato art. 9.2, al punto a), CHINA POWER può richiedere la sospensione/interruzione della somministrazione di gas al Distributore Gas, anche senza preavviso, nel caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore Gas ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme agli usi e alle disposizioni contrattuali. Con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, ai sensi della Delibera 4/2008, nel caso in cui sia decorso il termine per il pagamento indicato in diffida, CHINA POWER potrà inviare al Distributore Elettrico la richiesta di sospensione della somministrazione presso il POD del Cliente, che avrà effetto non prima che siano trascorsi tre giorni LAVORATIVI dal termine per il pagamento indicato in diffida. Qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro trenta giorni dalla sospensione della somministrazione, CHINA POWER ha facoltà a dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile per fatto e colpa del Cliente. Qualora sussistano le condizioni tecniche, prima della sospensione della somministrazione verrà effettuata una riduzione di potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile per un periodo pari ad almeno 15 giorni solari, dopodiché, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà sospesa la somministrazione. CHINA POWER è tenuta a corrispondere al Cliente gli indennizzi previsti dall'ARERA in caso di sospensione in mancanza dei presupposti stabiliti dall'ARERA. In particolare, CHINA POWER applicherà:

- euro 30,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- euro 20,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
  - non sia stato rispettato il termine ultimo entro cui il cliente finale è tenuto a provvedere al pagamento;

- non sia stato rispettato il termine massimo (3 giorni lavorativi) tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il venditore non sia in grado di documentare la data di invio;
- non sia stato rispettato il termine minimo (3 giorni lavorativi) tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa di distribuzione di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.

Nel caso di morosità del Cliente che rientra tra i "clienti finali non disalimentabili" di cui all'art. 18 dell'Allegato A alla delibera ARERA ARG/elt 4/08 testo aggiornato ("Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell'energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore") verranno seguite le procedure previste dall'art. 19 della predetta delibera in modo che il Cliente non venga disalimentato. CHINA POWER, a fronte del pagamento da parte del Cliente moroso delle somme dovute, si impegna ad inoltrare al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas la richiesta di riattivazione della somministrazione di cui all'Allegato A della delibera ARERA ARG/elt 198/11, testo aggiornato, e della delibera ARERA ARG/gas 120/08, testo aggiornato. CHINA POWER si riserva di addebitare al Cliente stesso il corrispettivo di sospensione e riattivazione della somministrazione, nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA, e le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo in ogni caso il rimborso dei costi e il risarcimento dei danni subiti da CHINA POWER. In caso di richiesta di voltura il cliente subentrante alla fornitura in corso non è in nessun modo responsabile della morosità creata dal precedente intestatario. Qualora la fornitura interessata presenti fatture insolute, verrà richiesto ulteriore documentazione a dimostrazione dell'estraneità del debito.

#### Art. 8 Strumenti a garanzia dei pagamenti del Cliente

A titolo di garanzia potrà essere richiesto al Cliente, sia in fase di attivazione della fornitura sia in corso di quest'ultima, un Deposito Cauzionale calcolato in funzione del contratto scelto ed in base al consumo annuo previsto indicato nel presente documento. Il Deposito Cauzionale sarà paramétrato ai valori indicati nella Delibera ARERA 229/01 e nella delibera ARERA 200/99, come modificata dalla delibera ARERA n. 148/06. Tale deposito verrà posto a credito dell'ultima fattura emessa al Cliente in caso di disdetta. In caso di morosità non risolta che comporti il distacco delle forniture il deposito verrà trattenuto. Il deposito cauzionale non sarà oggetto di interessi fruttiferi a favore del cliente.

#### Art. 9 Diritto di recesso; cessazione della somministrazione

Nel caso di Uso Domestico o condominio il Cliente ha diritto di recesso con un termine di preavviso di almeno tre mesi. In caso di somministrazione di energia elettrica in cui il Cliente abbia tutti i PdR/POD in Bassa Tensione e/o per il caso di somministrazione di gas con consumi inferiori ai 100.000 Smc annuo con un termine di preavviso di almeno tre mesi. Per i clienti con consumo annuo superiore a 100.000 Smc e/o superiore a 500.000 Kwh, il cliente non può rescindere prima che siano trascorsi 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto di fornitura e comunque il preavviso da notificarsi alla controparte deve essere di almeno sei mesi, salvo diversa indicazione nelle Condizioni Economiche. In tutti gli altri casi il preavviso da notificarsi alla controparte deve essere di almeno sei mesi, salvo diversa indicazione nelle Condizioni Economiche. Tale preavviso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello in cui l'altra Parte riceve la comunicazione di recesso. Il diritto di recesso da parte di CHINA POWER non può essere esercitato nel caso in cui l'offerta sia basata integralmente sul Servizio di Tutela Gas. Nel solo caso in cui il Cliente receda dal Contratto col fine di cessare la somministrazione di energia elettrica e/o gas, il Cliente dovrà inviare direttamente la comunicazione di recesso e disattivazione del punto di fornitura a: CHINA POWER S.P.A. - Via G. Fara 39 - 20154 Milano. In tal caso, il preavviso decorre dalla data in cui CHINA POWER riceve la relativa comunicazione e il recesso avrà efficacia un mese dopo la ricezione, oppure, con riferimento alla somministrazione di Gas, alla data, se antecedente, in cui verrà effettuata la chiusura o la rimozione del Contatore Gas da parte del Distributore Gas. Qualora, a seguito della comunicazione di recesso in riferimento alla somministrazione di gas, il Cliente non renda possibile la rilevazione finale dei consumi o la chiusura del Contatore Gas o la sua rimozione, il Cliente stesso resterà in ogni caso responsabile dei consumi di gas e di quant'altro dovuto (ad esempio eventuali corrispettivi richiesti ad CHINA POWER dal Distributore Gas). Nella comunicazione di recesso da parte di CHINA POWER viene indicata puntualmente la data di efficacia del recesso. Relativamente alle forniture di gas a Clienti partita iva, o comunque con un consumo annuo superiore ai 100.000 Smc (centomila metri cubi), il fornitore subentrante è tenuto a subentrare nella capacità impegnata dalla CHINA POWER per garantire la fornitura al Cliente; nel caso questo non avvenga verrà addebitato al Cliente il costo della capacità residuo dalla data di switch out del Cliente fino al 30 settembre successivo (fine anno termico).

#### Art. 10 Variazione delle condizioni contrattuali

Eventuali condizioni imposte da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili. Fatto salvo quanto precede, CHINA POWER si riserva il diritto di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche ai sensi dell'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale (cfr. art. 19 delle presenti CGC). Ai fini del Contratto si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati da CHINA POWER per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. Le modificazioni saranno applicate a partire dall'inizio del terzo mese successivo a quello in cui CHINA POWER le avrà preannunciate al Cliente in forma scritta, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata. In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere senza oneri dal Contratto, con comunicazione a mezzo Raccomandata A.R. (anticipata via fax) che dovrà pervenire a CHINA POWER entro e non oltre trenta giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di CHINA POWER. In tal caso, il recesso diverrà efficace alle ore 24.00 del giorno precedente a quello in cui le modificazioni avrebbero trovato altrimenti applicazione. In assenza di recesso, le eventuali modifiche si intenderanno automaticamente inserite nel Contratto.

#### Art. 11 Sospensione e interruzione della somministrazione per cause non imputabili ad CHINA POWER, Forza maggiore

In caso di lavori programmati sulle condotte, il Distributore Gas può sospendere l'erogazione del servizio di distribuzione. Non è riconosciuto alcun indennizzo o risarcimento per il Cliente per la sospensione programmata o per la riduzione o sospensione dell'erogazione del gas da parte del Distributore Gas per caso fortuito o per causa di forza maggiore, ai sensi degli artt. 49.1, lettere a) e b), e 51 della delibera ARERA ARG/gas 120/08, testo aggiornato; in ogni caso tali sospensioni non potranno costituire motivo per il Cliente di risoluzione del Contratto. La trasmissione e il dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono affidati alla responsabilità di Terna S.p.A., mentre la distribuzione fino al POD del Cliente è di competenza del Distributore Elettrico. CHINA POWER non è pertanto responsabile ad alcun titolo in caso di problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica al POD, salvo che dipendano da fatti imputabili a CHINA POWER. Tali problemi tecnici afferiscono esclusivamente ai rapporti tra Cliente e Terna S.p.A. e/o Distributore Elettrico. CHINA POWER si impegna comunque a fornire - dietro richiesta del Cliente - le informazioni in suo possesso, necessarie affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile. In ogni caso, CHINA POWER non è responsabile per sospensioni od interruzioni della somministrazione causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla somministrazione, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio controllo, compresa la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica e gas a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il cliente di Terna S.p.A., del Distributore o del Trasportatore, salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di CHINA POWER.

#### Art. 12 Imposte

Oltre ai corrispettivi previsti nel Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e le imposte che CHINA POWER è tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali in relazione al Contratto. Nel caso in cui il Cliente abbia diritto ad una agevolazione fiscale per la sua tipologia di impiego della materia prima utilizzata, quest'ultimo sarà tenuto a comunicarlo a CHINA POWER tramite l'apposito modulo reperibile sul sito [www.chinapowergroup.com](http://www.chinapowergroup.com), allegando la propria visita camerale. Il Cliente si assume ogni responsabilità relativa all'esattezza e alla veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti, manlevando e tenendo indenne CHINA POWER da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione dal Cliente stesso consegnate a CHINA POWER. Qualora dovessero emergere divergenze rispetto a quanto comunicato dal Cliente a CHINA POWER, saranno poste a

carico del Cliente stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi, spese legali ed ogni altra somma che CHINA POWER fosse tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali. Saranno in ogni caso posti a carico del Cliente eventuali recuperi d'imposte che CHINA POWER sarà tenuta a pagare ai soggetti preposti (Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali) in conseguenza di accertamenti da cui risulti che sia stato effettuato un minor versamento d'imposte, causato dalla non corrispondenza tra quanto accertato come dovuto e quanto fino ad allora versato. Nel solo caso in cui i recuperi d'imposta siano causati da un errore attribuibile al Cliente sarà posta a carico di quest'ultimo anche ogni ulteriore somma (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: sanzioni, oneri, indennità, interessi) che CHINA POWER sarà tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali. Nel caso in cui in conseguenza di accertamenti risulti che sia stato effettuato un maggior versamento d'imposte, saranno riconosciuti al Cliente i relativi rimborsi d'imposta. Nel solo caso in cui il maggior versamento d'imposte sia stato causato da un errore attribuibile al Cliente, CHINA POWER procederà al rimborso d'imposta al Cliente solo entro i termini e nella misura in cui CHINA POWER potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali. Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed in misura fissa. Il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

#### Art. 13 Informazioni e comunicazioni

CHINA POWER evidenzia in ogni fattura e sul proprio Sito internet i canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni. Eventuali reclami possono essere inviati dal Cliente ai recapiti indicati in fattura e sul Sito Internet, nonché all'indirizzo: CHINA POWER S.p.A. - Via Gustavo Fara, 39 - 20124 Milano, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul Sito Internet e secondo quanto previsto dal successivo art. 14.

#### Art. 14 Livelli di Qualità, reclami ed indennizzi automatici

CHINA POWER si impegna ad applicare, ove previsti, gli indennizzi automatici stabiliti dall'ARERA per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale ai sensi del Codice di Condotta Commerciale e del TIQV. Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore, CHINA POWER accrediterà al Cliente finale l'indennizzo automatico ricevuto dal Distributore. CHINA POWER si impegna alla rettifica di fatturazione, relativa a bollette già pagate, entro 90 giorni solari, ovvero di 20 giorni solari nel caso di rettifica di doppia fatturazione. In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può inviare a CHINA POWER un reclamo o una richiesta di informazioni scritta, potendo anche utilizzare i moduli predisposti da CHINA POWER e reperibili sul sito, che andranno inoltrati a: CHINA POWER S.P.A. - Via Gustavo Fara, 39 - 20124 Milano. In caso di reclamo CHINA POWER invia al Cliente una risposta motivata non oltre 40 giorni solari dalla data di ricezione dello stesso. In caso di mancato rispetto dei termini previsti, in conformità alla normativa vigente, verrà riconosciuto al Cliente un indennizzo automatico pari a € 20,00. L'indennizzo sarà di € 40,00 euro se la prestazione avviene oltre un tempo doppio rispetto a quanto sopra previsto, ma entro un tempo triplo, mentre sarà di € 60,00 euro se avviene oltre un tempo triplo a quanto previsto.

#### Art. 15 Cessione della posizione contrattuale

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1407 del Codice Civile, il Cliente presta sin d'ora il suo consenso alla cessione da parte di CHINA POWER della propria posizione contrattuale a società da essa controllata o collegata ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. Ogni eventuale cessione verrà notificata al Cliente tempestivamente tramite comunicazione scritta.

#### Art. 16 Trattamento dei dati personali

Il trattamento da parte di CHINA POWER dei dati personali del Cliente, il cui conferimento è condizione necessaria per la conclusione ed esecuzione del Contratto, avverrà nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito "Codice"). I dati personali forniti saranno trattati da CHINA POWER nel rispetto del Codice, per le finalità connesse o strumentali alla conclusione ed esecuzione del Contratto nonché per le finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e da norme dell'Unione Europea, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo. In caso di mancato conferimento dei dati, non si potrà dar seguito alle operazioni richieste, essendo questi dati necessari all'esecuzione del Contratto. Il Cliente, con la formulazione della proposta, conferisce altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali per la registrazione della "chiamata di conferma" di cui alla delibera ARERA 153/2012/R/com ("Adozione di misure preventive e ripristinatorie nei casi di contratti ed attivazioni non richiesti di forniture di energia elettrica e/o di gas"), durante la quale il Cliente potrà confermare o meno la propria volontà di stipulare il Contratto. Previo espresso consenso del Cliente rilasciato nell'apposito riquadro della Proposta, i dati personali raccolti potranno eventualmente essere trattati anche per le seguenti finalità: future iniziative promozionali curate da CHINA POWER, analisi e ricerche di mercato effettuate direttamente da CHINA POWER o attraverso società terze nonché future iniziative promozionali curate da altre imprese, tutte finalizzate a sviluppare la qualità complessiva dell'offerta di CHINA POWER, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Codice e dal Garante per la protezione dei dati personali. Il consenso al trattamento dei dati per le suddette finalità è facoltativo e l'eventuale mancato consenso non impedisce la conclusione né pregiudica l'esecuzione, la gestione e il rinnovo del Contratto. CHINA POWER, quale Titolare del trattamento dei dati personali del Cliente, è abilitata senza necessità di preventivo consenso del Cliente a trattare i dati personali nei casi stabiliti dal Codice (art. 24). I dati, assoggettabili a tutti i trattamenti di cui all'art. 4 del Codice, anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati atti a consentire la loro raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione, verranno trattati dalle funzioni aziendali preposte alla gestione operativa, amministrativa e contabile del rapporto commerciale, il cui personale è specificatamente incaricato del trattamento e opportunamente istruito al fine di garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti degli stessi dati. Il trattamento dei dati sarà effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione degli stessi strettamente correlate agli obblighi, ai compiti e alle finalità descritte dalla presente informativa. I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. L'art. 7 del Codice riconosce agli interessati il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Il Codice riconosce inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Nel garantire che i dati del Cliente saranno trattati da CHINA POWER in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per gli scopi legittimi su esplicitate e, se necessario, aggiornati ai medesimi scopi, precisiamo che essi, nel loro complesso, saranno conservati nella titolarità di CHINA POWER S.P.A. - Via Gustavo Fara, 39 - 20124 Milano. Il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è il Responsabile Marketing.

#### Art. 17 Responsabilità amministrativa

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, il Cliente dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del documento "Modello 231" che include anche il Codice Etico CHINA POWER, elaborato da CHINA POWER in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. A tale riferimento, il documento sopra citato è disponibile sul Sito internet [www.chinapowergroup.com](http://www.chinapowergroup.com) e il Cliente, in ogni momento, avrà inoltre la facoltà di richiedere a CHINA POWER la consegna di copia cartacea.

#### Art. 18 Sicurezza degli impianti gas e energia elettrica

Con la sottoscrizione e/o l'invio della proposta di Contratto, il Cliente riconosce di essere consapevole della necessità di realizzare, utilizzare ed eventualmente riparare l'impianto Interno del Cliente e i relativi apparecchi di utilizzazione secondo le norme minime per la sicurezza degli impianti contenute nel D.M. 37/2008 e nelle sue eventuali e successive modificazioni.

La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto Interno e degli apparecchi di utilizzazione sono infatti di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente.

In conformità con il D.M. 37/2008, il Cliente è responsabile della corretta conservazione e dell'integrità del Contatore Gas e/o del Contatore Elettrico e dell'eventuale manomissione, salvo eventi indipendenti dalla volontà del Cliente e comunque a lui non imputabili. Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore Gas e/o Elettrico in caso di difettoso funzionamento del Contatore Gas e/o Elettrico o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore Gas e/o Elettrico e dovrà permettere a questi ultimi l'accesso al loro impianto.

#### Art. 19 Riferimenti normativi principali e Foro Competente

##### 19.1 Riferimenti normativi

Il contratto segue, dove richiamate, le normative previste dal Codice di Condotta Commerciale (visionabile sul sito [www.chinapowergroup.com](http://www.chinapowergroup.com)), le delibere di riferimento, ove applicabili, dell'Autorità Garante per l'Energia Elettrica e il Gas (visionabili sul sito [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)), e le norme di legge nazionali (pubblicate in Gazzetta Ufficiale).

##### 19.2 Foro Competente

Per ogni eventuale controversia comunque originata dal Contratto o ad esso connessa o da esso derivante, nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore o un condominio, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano. In tutti gli altri casi ogni controversia comunque originata e connessa con il Contratto, o da esso derivante, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano, essendo espressamente e concordemente esclusi tutti i possibili fori alternativi previsti dalla legge.